

AVV. FERNANDO COLUCCI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Via S. Pompilio M. Pirrotti snc – Lecce
Telefono e fax 0832/351099C.F. CLC
FNN 48R17 F152N – P.I. 0266290741
colucci.fernando@coabrindisi.legalmail

TRIBUNALE di TRANI – SEZIONE LAVORO

Ricorso ex artt. 669ter 700 c.p.c.

per: **VIGNA GRAZIA**, nata a Lecce il 09.02.1965 (C.F. VGNGRZ65BE506W), ivi residente alla via Gabrieli, 58 e, ai fini del presente atto, elettivamente domiciliata in Lecce alla via San Pompilio M. Pirrotti, snc, presso e nello studio degli avvocati Silvia Colucci (C.F. CLCSLV80S54F152U) e Fernando Colucci (C.F. CLCFNN48R17F152N) che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta procura in calce all'originale del presente atto e che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 125.1 c.p.c. e 16.1 d.lgs. n. 546/1992, dichiarano che il rispettivo indirizzo pec è: silvia.colucci@coabrindisi.legalmail.it colucci.fernando@coabrindisi.legalmail.it, che il proprio numero di fax è 0832351099, dovendosi quivi eseguire le comunicazioni afferenti al presente giudizio.

contro: **MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca)**, in persona del Ministro in carica;

contro: **MIUR - UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE di AREZZO**, in persona del legale rappresentante in carica;

contro: **TERMITE ANTIMO GIANLUCA**, nato a Brindisi il 14.08.1978;

contro: **ALIANTE MARIA**, nata a Crotone il 11.07.1964;

contro: **SQUICCIARINI CARMELA**, nata a Matera il 28.01.1957.

FATTO

1.- E' stata assunta a tempo indeterminato ex art. 1.98 lett. b l. 107/2015 (FASE "B"; all. 1,2,3,4) in qualità di docente di ruolo in prova per un posto NORMALE e per l'insegnamento di SCIENZE MATEMATICHE, CHIMICHE, FISICHE E NATURALI NELLA SCUOLA MEDIA (A059); all. 5.



2.- Ha prestato servizio di insegnamento pre-ruolo prima dell'entrata in vigore della l. n. 62/2000 presso l'Istituto "Cuore Immacolato di Maria" Scuola Mag. – Lecce nei seguenti anni scolastici:

dal 01.09.1995 al 30.06.1996;

dal 01.09.1996 al 30.06.1997;

dal 01.09.1997 al 30.06.1998;

dal 01.09.1998 al 30.06.1999;

dal 01.09.1999 al 22.06.2000;

e successivamente al 01.09.2000 (C.M. n. 163/2000, art. 2.2. l. n. 333/2001), sempre presso l'Istituto "Cuore Immacolato di Maria" Scuola Mag. – Lecce nei seguenti anni scolastici:

dal 01.09.2002 al 20.06.2003;

dal 08.09.2003 al 24.06.2004;

dal 01.09.2004 al 31.08.2005;

dal 01.09.2005 al 31.08.2006;

dal 01.09.2006 al 31.08.2007;

dal 01.09.2008 al 31.08.2009;

dal 01.09.2009 al 31.08.2010;

dal 01.09.2010 al 31.08.2011;

dal 01.09.2011 al 31.08.2012;

dal 01.09.2012 al 31.08.2013;

dal 01.09.2013 al 31.08.2014;

dal 01.09.2014 al 31.08.2015.

2.1.- Dal 01.09.2000 in poi, in alcuni anni (quelli indicati nella domanda integrativa; all. 6) oltre ad insegnare presso l'Istituto "Cuore Immacolato di Maria" Scuola Mag. ha insegnato presso alcune scuole statali; e per questo insegnamento le sono stati riconosciuti 6 anni di pre-ruolo (all.7).

3.- Con l'ordinanza n. 241/2016 il MIUR ha disposto le modalità ed il campo di applicazione della Mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale per i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 nelle fasi "B" e "C" da GAE.

3.1.- Ha, pertanto, presentato domanda di mobilità indicando tutti i servizi ed i titoli conseguiti, il servizio pre-ruolo presso le scuole statali, e successivamente integrandola con



l'autocertificazione attestante il servizio pre-ruolo nell'Istituto "Cuore Immacolato di Maria" gestito dalla "Suore d'Ivrea" (ente religioso di diritto pontificio) in epoca antecedente e successiva all'entrata in vigore della l. n. 62/2000. (all.8, 6).

Per suo canto, l'USP Arezzo le ha riconosciuto Punteggio Base punti 22+6 per il comune ricongiungimento (all. 7) in luogo dei **33** punti ai quali avrebbe avuto diritto a mente dell'art. 11.14 l. n. 124/1999 e dell' All. "D"- TAB "A"- lett. "B" CCNI 08.04.2016.

4.- Non solo.

In sede di trasferimento è stata assegnata per il prossimo triennio presso l'istituto BAMM301007-CPIA 1 BAT (AMBITO PUG000008), con evidente sperequazione rispetto TERMITE ANTIMO GIANLUCA, ALIANTE MARIA, SQUICCIARINI CARMELA (che pure trovandosi in posizione deteriore in graduatoria vantando rispettivamente 15, 20 e 21 punti, sono stati assegnati il primo all' AMBITO PUGLIA 0012, la seconda e la terza all'AMBITO PUGLIA 0021; all. 9,10) e senza che le fosse riconosciuto il diritto di precedenza previsto dalla l. n. 104/1992, ancorché la madre, signora Toma Rita (della quale era unica referente) fosse stata riconosciuta dall'apposita Commissione Medica *«portatore di handicap in situazione di gravità»* (all. 11) e successivamente (sia stata) sottoposta ad amministrazione di sostegno con l'assunzione dell'onere di amministratore da parte della ricorrente (all. 12).

Pertanto, ha impugnato il trasferimento (all. 13).

DIRITTO

1.- Il trasferimento della ricorrente è illegittimo sotto un duplice profilo: **a)** per il mancato riconoscimento del servizio di insegnamento pre-ruolo presso l'Istituto "Cuore Immacolato di Maria" gestito dalla "Suore d'Ivrea", **b)** per la violazione del principio generale ed inderogabile dello scorrimento della graduatoria.

1.1.- L'omesso inserimento nella graduatoria per i trasferimenti del punteggio per il servizio di insegnamento pre- ruolo nell'Istituto "Cuore Immacolato di Maria" ha il suo verosimile fondamento nelle "NOTE COMUNI" in calce alla "TABELLA DI VALUTAZIONE..." del CCNI 08.04.2006 che al 12° cpv dispongono: *«Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera»*.

Senonché la detta disposizione è verosimilmente frutto di un equivoco consumato nell'interpretazione dell'art. 485 d.lgs. n. 297/1994 riletto successivamente all'entrata in vigore



della legge di riforma n. 62/2000 (conseguentemente da disapplicare a mente dell'art. 40.1, ult. cpv., d.lgs. n. 165/2001), e comunque fonte di irragionevole sperequazione.

1.2.- Orbene; l'art. 1.108 l. n. 107/2015 prevede: *«Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b) , assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale».*

Questa procedura di mobilità nazionale è disciplinata dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017 sottoscritto il 08.04.2016, che all'art. 6 per la "FASE C" dispone: *«FASE C 1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza».*

Allo scopo di stilare la relativa graduatoria per la mobilità ed individuare gli aventi diritto al trasferimento interprovinciale sulla base dei posti concretamente disponibili, è stata allegata la "TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D'UFFICIO DEL PERSONALE DOCENTE" che al punto 1, lett. B, intitolato "Anzianità di servizio" prevede *«per ogni anno di servizio pre-ruolo»* l'attribuzione di "Punti 3".

Nell'"All. 1", poi, relativo all' "ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO" per



le A-B-C, in chiusura della rispettiva regolamentazione dei trasferimenti si legge: «*Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica*».

Ma nelle “NOTE COMUNI ALLE TABELLE DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D'UFFICIO E DEI PASSAGGI DEI DOCENTI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO ED ARTISTICA E DEL PERSONALE EDUCATIVO” in calce alle “TABELLE...” è stato disposto che: «*Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. E' fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell'infanzia comunale*».

2.- Nel precedente § 1.1. si è anticipato che l'esclusione della valutabilità del servizio di insegnamento prestato nelle scuole paritarie è verosimilmente il frutto di un equivoco nella rilettura dell'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 successiva all'entrata in vigore della legge di riforma n. 62/2000 (con le conseguenze previste dall'art. 40.1 e 3 *quinques* ult. cpv., d.lgs. n. 165/2001), e comunque sia fonte di irragionevole sperequazione.

L'assunto prende le mosse dal *dictum* «...E' fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell'infanzia comunale»; che, a tacere d'altro, lancia sinistri bagliori di irragionevole sperequazione fra coloro che hanno prestato servizio di insegnamento nelle scuole paritarie primarie (seppure *parificate* e limitatamente al 31.08.2008), coloro che hanno prestato servizio di insegnamento nelle scuole *pareggiate* fino al decorso del regime transitorio convenzionale di cui all'art. 6 del d.l. n. 250/2005 e tutti quegli insegnanti che hanno prestato il servizio pre-ruolo successivamente allo spirare del detto regime transitorio

2.1.- Ciò posto, si evidenzia che l'art. 485.1 d.lgs. n. 297/1994 recita: «*Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini*



economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo».

2.2.- Sicché, ragionando nell'ottica dell'art. 485 e della disposizione contrattuale cit., il servizio di insegnamento prestato nell'Istituto "Cuore Immacolato di Maria" gestito dalla "Suore d'Ivrea" nel periodo antecedente all'entrata in vigore della l. n. 62/2000 avrebbe dovuto essere valutato perché quella scuola in quel periodo era *pareggiata*: era, cioè, una scuola gestita da un ente religioso e legalmente riconosciuta¹ (art. 356 d.lgs. n. 297/1994).

2.3.- E quand'anche non si dovesse accedere a tale prospettazione, comunque, come è stato incisivamente osservato, non si può ignorare che la l. n. 62/2000 «...- [...] *ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già "riconosciute", ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell'istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime, gli esami di stato – conferma l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche*»².

Equiparazione quest'ultima ulteriormente comprovata dal disposto dell'art. 2.2 del d.l. n. 255/2001, che, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che *«I servizi di insegnamenti prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali»*.

3.- Né ci sarebbe alcuna ragione per limitare l'efficacia di quest'ultima disposizione legislativa alla formazione delle graduatorie per l'assunzione del personale *«per pervenire, invece, all'opposta soluzione in sede di mobilità del personale...»*³ come, di fatto, si vuole che accada a mente della previsione del CCNI che si contesta.

[«Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95 b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017»; art. 1.96 l. n. 107/2015.

«...omissis... c) per l'assunzione del personale docente ed educativo, continua ad applicarsi l'articolo 399, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, fino a totale scorrimento delle relative graduatorie ad esaurimento; i soggetti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, ai sensi delle ordinarie facoltà assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66, sono destinatari della proposta di incarico di cui ai commi da 79 a 82 ed esprimono, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, la preferenza per l'ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli della provincia in cui sono iscritti. Continua ad applicarsi, per le graduatorie ad esaurimento, l'articolo 1, comma 4-quinquies, del decreto-legge 25

¹l. n. 121/1985; l. n. 222/1985; l. n. 113/1991

²Trib. Rimini, sent. n. 64/2014.

³Trib. Caltagirone-Sez. Lav., 11.07.2016.



settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167»; art. 1.109 l. n. 107/2015]

In questa direzione si è, peraltro, mosso il Consiglio di Stato : *«Quanto, invece, alla distinzione tra scuola pubblica e privata, l'articolo 2 del decreto legge in parola ha previsto che, a decorrere dall'anno scolastico 2002-2003, l'aggiornamento della graduatoria, con periodicità annuale, deve essere ispirato al principio della parificazione dei servizi prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n.62 a quelli prestati nelle scuole statali.*

3. [...] *Sfugge [...] ad un giudizio di illegittimità costituzionale la normativa sopravvenuta, laddove, nel sancire l'equiparazione per il servizio prestato dal mese di settembre dell'anno 2000, si è agganciata logicamente l'equiparazione al riconoscimento della parità scolastica, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, in favore degli istituti richiedenti che posseggano i requisiti e si impegnino a dare attuazione alle prescrizioni volte ad assicurare i requisiti di qualità e di efficacia dell'offerta formativa. In definitiva la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa»⁴.*

Pertanto, l'equivoco derivante dal riferimento dell'art. 485 d.lgs. n. 297/1994 alle sole scuole *pareggiate e parificate*, si risolve chiarendo che tale previsione legislativa va senz'altro aggiornata alla luce delle novità normative in materia di parità scolastica e rilevando come al riguardo l'art. 1bis d.l. n. 250/2005, convertito nella l. n. 27/2006, precisa che *«Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 e di scuole non paritarie».*

Opinando diversamente si perverrebbe ad una interpretazione della normativa vigente senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e di imparzialità della P.A. (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, in sede di mobilità tra servizi aventi per legge la medesima dignità.

3.1.- Né è convincente l'opinione espressa da una Corte Territoriale⁵ secondo la quale *«la legge n. 62/2000...non si è occupata di disciplinare il riconoscimento del servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione della carriera e nel silenzio del legislatore non può essere consentito di ricavare solo dall'introduzione della dicotomia scuola paritaria/non paritaria di cui sopra*

⁴Cons. St., sez. VI, 05.02.2002, n. 1102.

⁵C.A. Trento, sez. I Lav., 11.07.2013.



un detto principio generale di equiparazione della disciplina di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro scuola/insegnante».

Infatti, a parte il rilievo che un tale argomentare si pone in incolmabile dissidio con i principi costituzionali di eguaglianza ed imparzialità del quale si è detto nel § che precede [sarebbero valutabili solo i servizi di insegnamento pre-ruolo prestati nelle scuole *pareggiate* e nelle scuole primarie che abbiano mantenuto la *parificazione* e, comunque, soltanto se prestati entro il regime transitorio: entro il 31.08.2008 per le scuole primarie *parificate*⁶; entro la data di completamento dei corsi in atto alla data di entrata in vigore della legge n. 27/2006 (29.04.2006) di conversione del d.l. n. 250/2005 (art. 6)], il principio della perfetta equiparazione (se si vuole, ai nostri fini, per le scuole ex *pareggiate* almeno a partire dalla data di cessazione dei corsi in essere al 29.04.2006) è confermato oltre che dalla l. n. 62/2000, dalla Circolare Ministeriale 15.06.2000, n. 163, e dalla l. n. 333/2001 il cui art. 2.2 ha previsto una uniformità di valutazione dei servizi di insegnamento prestati nelle scuole paritarie e statali in relazione all'inserimento nelle graduatorie degli insegnanti finalizzate all'avvio dell'anno scolastico: «*Nella integrazione della graduatoria di cui al comma 1, il personale già inserito nelle graduatorie permanenti che intende aggiornare il proprio punteggio e quello che chiede l'inserimento per la prima volta è graduato, nell'ambito del proprio scaglione, in base ai titoli posseduti, da valutare secondo le disposizioni della tabella di cui all'allegato A annesso al regolamento. I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali. Fermo restando quanto previsto dal presente comma, ulteriori modifiche alla tabella di cui all'allegato A annesso al regolamento possono essere adottate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*».

Non c'è, dunque, alcuna ragione per non ritenere che (come è stato già e qui si ribadisce) l'art. 485 d.lgs. n. 297/1994, perché preesistente alla novella n. 62/2000, non avrebbe potuto usare la terminologia (*scuola paritaria*) sopravvenuta: sicché per il personale docente non di ruolo delle scuole di istruzione secondaria ha considerato il servizio presso le scuole statali e *pareggiate*, oppure quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali o *parificate*, comprese quelle degli educandi e quelle all'estero, nonché nelle *scuole popolari, sussidiate, o sussidiarie*.

Peraltro, si è detto, a differenza di quanto è avvenuto per gli istituti di istruzione primaria, non può dirsi che il preesistente regime del *pareggiamento*, previsto dall'art. 356

⁶La l. n. 27/2006, di conversione con modificazione del d.l. n.250/2005, ha previsto che «*le convenzioni di parifica attualmente in corso si risolvono di diritto al termine dell'anno scolastico alla data di entrata in vigore delle norme regolamentari previste dall'art. 345 del T.U. n. 297/1994*». E il regolamento è stato emanato con il d.p.r. n. 23/2008, è entrato in vigore il 15.02.2006 ed è stato convertito con modificazioni con la l. n. 27/2006.



d.lgs. n. 297/1994 e richiamato dall'art. 485 in discussione, sia sopravvissuto successivamente alla data di ultimazione dei corsi in essere il 29.04.2006, quando è entrata in vigore la legge di conversione del d.l. n. 250/2005.

Sicché, in definitiva, spirato il regime transitorio (il 31.08. 2008 per le scuole primarie *parificate*; l'ultimazione dei corsi in essere al 29.04.2006, data dell'entrata in vigore della l. n. 27/2006 di conversione del d.l. n. 250/2005 per le *scuole pareggiate*) pare impossibile sostenere che quanto disposto dall'art. 485 d.lgs. n. 297/1994 possa valere, per la valutazione ai fini dell'assegnazione della sede di insegnamento definitiva, dei servizi di insegnamento pre-ruolo prestati nelle *scuole paritarie* di II grado.

3.2.- Conclusivamente, per quanto qui interessa, non può dubitarsi che il preesistente regime del *pareggiamento* sia sopravvissuto successivamente allo spirare del regime transitorio previsto dall'art. 6 d.l. n. 250/2005.

Sicché - vagliata alla stregua dell'art. 485 d.lgs. n. 297/1994 riletto a partire dall'entrata in vigore della novella n. 62/2000 - la previsione del 12° cpv delle "NOTE COMUNI" in calce al CCNI 08.04.2016 contrasta con l'art. 40.1e *3quinques* penult. cpv d.lgs. n. 165/2001.

[art. 40.1 «...Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge».

Art. 40.3quinques «*Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile*».]

La disposizione in parola non può che essere, dunque, disapplicata, con affermazione del diritto della ricorrente al riconoscimento, nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/2017 e seguenti, del servizio di insegnamento svolto negli istituti scolastici paritari dall'a.s. 2009/2010 all'a.s. 2014/2015 ed alla valutazione nella suddetta graduatoria nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale, con condanna dell'amministrazione scolastica al relativo inserimento - a mente della lett. "B" della «TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D'UFFICIO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO» (TAB. "A") contenuta in «ALL. "D" TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI» - di punti **39** nella citata graduatoria per la mobilità nonché all'attribuzione alla parte ricorrente della sede di servizio ad essa spettante in base al corretto punteggio della mobilità.

4.- Passando a valutare il secondo profilo di illegittimità del trasferimento, si annota che la ricorrente ha partecipato per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale, ai sensi dell'art. 1.108, l. n. 107/2015; in particolare alla fase C prevista dall'art. 6 CCNI 08.04.2016,



che dispone: «...gli assunti nell'a.s. 15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da gae, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da gae, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza».

Orbene; la predetta è stata trasferita ad una sede compresa nell'Ambito Territoriale Puglia 0008 indicato nella domanda al n. 17 dell'ordine di preferenza, pure avendo diritto, in forza del punteggio 22 punti e della condizione di referente unico e di amministratore di sostegno di portatore di handicap in situazione di gravità, ad un trasferimento in ambiti territoriali per i quali aveva espresso preferenza prioritaria e nei quali sono stati, invece, trasferiti concorrenti con punteggio inferiore.

Infatti, ha indicato come sesta preferenza l'AMBITO TERRITORIALE PUGLIA 012, ma vi è stato trasferito il concorrente Termite Antimo Gianluca che vanta un punteggio pari a punti 15.

Lo stesso dicasi per la concorrente Aliante Maria e Squicciarini Carmela che, pure vantando rispettivamente punti 20 e punti 21, sono state trasferite nell'AMBITO TERRITORIALE PUGLIA 021 indicato dalla ricorrente al n. 8 dell'ordine di preferenza.

Allora, «Non v'è dubbio che nella specie l'Amministrazione ha violato palesemente il principio generale e inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti. Detto principio vincola l'amministrazione in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi»⁷.

«Tale condotta amministrativa, in relazione al provvedimento censurato anche per carenza istruttoria e disparità di trattamento, concreta una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), oltre che dell'art. 1, co 108, L. 107/2015 (assegnazione sulla base della tabella di vicinanza allegata all'O.M.), dell'art. 6

⁷Trib. Trani, ord. 16.09.2016, n. 28744.



CCNI/mobilità scuola del 8.4.2016 e dell'Ordinanza Ministeriale n. 24/2016 nonché dell'art. 28. co. 1, d.p.r. n. 487/1994»⁸.

Periculum in mora.-

5.- Quanto al *periculum in mora* si svolgono le seguenti argomentazioni.

5.1- La mancata attribuzione, nell'ambito della procedura di mobilità per cui è causa, di 33 punti, o di quelli maggiori o minori riconoscibili, per gli anni del servizio di insegnamento svolto nella scuola *pareggiata*, prima, *paritaria*, poi, e la violazione del principio generale ed inderogabile dello scorrimento della graduatoria, od anche il riconoscimento di una sola di esse, comporta la minaccia di un *pregiudizio* per la ricorrente.

Il detto pregiudizio, ove non *neutralizzato* in via giurisdizionale, avrà altresì natura palesemente *irreparabile*, perché i relativi effetti lesivi ricadono, e ricadranno, non solo su interessi meramente patrimoniali, ma sulle stesse funzioni di referente unico di portatrice di handicap in condizione di gravità e di amministratore di sostegno della stessa: la ricorrente, avendo la sede lavorativa così distante dalla residenza della madre, non potrà ragionevolmente garantirle la necessaria assistenza continua e assolvere al delicato compito di amministratrice di sostegno.

Tutto quanto sopra premesso, sussistendo i requisiti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, la ricorrente, come sopra residente, elettivamente domiciliata e rappresentata e difesa

CHIEDE

che l'On.le Tribunale adito, nella persona del GDL designando, con decreto *inaudita altera parte* sussistendo ragioni di estrema urgenza, ovvero previa disposta comparizione delle parti, in accoglimento del presente ricorso:

1.- Per gli a.s. 01.09.1995/30.06.1996-01.09.1996/30.06.1997-01.09.1997/30.06.1998-01.09.1998/30.06.1999-01.09.1999/22.06.2000, antecedenti all'entrata in vigore della l. n. 62/2000, riconosca che la ricorrente il servizio di insegnamento pre-ruolo prestato presso l'Istituto "Cuore Immacolato di Maria" Scuola Mag. di Lecce è da considerarsi prestato in una scuola *pareggiata* e pertanto le riconosca il relativo punteggio di punti **15** calcolati a mente della lett. "B" della «TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D'UFFICIO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO» (TAB. "A") contenuta in «ALL. "D" TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI».

⁸Trib. Trani, ord. n. 28744/2016, cit.



1.1.- Per gli anni successivi all'entrata in vigore della l. n. 62/2000 (dal 01.09.2002 al 20.06.2003; dal 08.09.2003 al 24.06.2004; dal 01.09.2004 al 31.08.2005; dal 01.09.2005 al 31.08.2006; dal 01.09.2006 al 31.08.2007; dal 01.09.2008 al 31.08.2009; dal 01.09.2009 al 31.08.2010; dal 01.09.2010 al 31.08.2011; dal 01.09.2011 al 31.08.2012; dal 01.09.2012 al 31.08.2013; dal 01.09.2013 al 31.08.2014; dal 01.09.2014 al 31.08.2015), per il servizio pre-ruolo prestato presso l' Istituto "Cuore Immacolato di Maria" Scuola Mag. di Lecce, disapplichi il cpv. 12 delle "NOTE COMUNI" in calce al CCNI 08.04.2016 nella parte in cui dispone che *«Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera»* e conseguentemente, detratti i 6 anni di pre-ruolo riconosciuti per l'insegnamento nelle scuole statali, le riconosca il punteggio di punti **18** calcolati a mente della lett. "B" della «TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D'UFFICIO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO» (TAB. "A") contenuta in «ALL. "D" TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI».

2.- Conseguentemente dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento, nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/2017 e seguenti di tutto il servizio di insegnamento pre-ruolo svolto nell' Istituto "Cuore Immacolato di Maria" Scuola Mag. di Lecce e per l'effetto ordini a:

MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), in persona del Ministro in carica;

MIUR- UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE di AREZZO, in persona del legale rappresentante in carica;

il relativo inserimento di punti **33 (15+18)** [calcolati a mente della lett. "B" della «TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D'UFFICIO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO» (TAB. "A") contenuta in «ALL. "D" TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI»]; ovvero di quelli maggiori, o minori, riconosciuti spettante nella citata graduatoria per la mobilità nonché l'attribuzione alla ricorrente della sede di servizio spettante in base al corretto punteggio della mobilità.

3.- In subordine, disapplichi il cpv. 12 delle "NOTE COMUNI" in calce al CCNI 08.04.2016 nella parte in cui dispone che *«Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera»*.

Conseguentemente dichiarare il diritto di parte ricorrente al riconoscimento, nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/2017 e seguenti, del servizio di insegnamento pre-ruolo svolto nell' Istituto "Cuore Immacolato di Maria" Scuola Mag. di Lecce negli anni dal



01.09.1995 al 30.06.1996; dal 01.09.1996 al 30.06.1997; dal 01.09.1997 al 30.06.1998; dal 01.09.1998 al 30.06.1999; dal 01.09.1999 al 22.06.2000; dal 01.09.2002 al 20.06.2003; dal 08.09.2003 al 24.06.2004; dal 01.09.2004 al 31.08.2005; dal 01.09.2005 al 31.08.2006; dal 01.09.2006 al 31.08.2007; dal 01.09.2008 al 31.08.2009; dal 01.09.2009 al 31.08.2010; dal 01.09.2010 al 31.08.2011; dal 01.09.2011 al 31.08.2012; dal 01.09.2012 al 31.08.2013; dal 01.09.2013 al 31.08.2014; dal 01.09.2014 al 31.08.2015 e per l'effetto ordini a:

MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), in persona del Ministro in carica;

MIUR- UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE di AREZZO, in persona del legale rappresentante in carica;

il relativo inserimento di punti **33** [calcolati a mente della lett. "B" della «TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D'UFFICIO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO» (TAB. "A") contenuta in «ALL. "D" TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI»], ovvero di quelli maggiori, o minori, riconosciuti spettante, nella citata graduatoria per la mobilità nonché l'attribuzione alla ricorrente della sede di servizio spettante in base al corretto punteggio della mobilità.

4.- In ulteriore gradato subordine: nell'ipotesi di mancato riconoscimento del diritto all'inserimento nella graduatoria nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/2017 e seguenti, del servizio di insegnamento pre- ruolo svolto nell' Istituto "Cuore Immacolato di Maria" Scuola Mag. di Lecce e dei relativi punti, dichiarati:

a) l'illegittimità dell'assegnazione della ricorrente nella sede BAMM301007-CPIA 1 BAT (AMBITO PUG000008), indicato nella domanda al n. 17 dell'ordine di preferenza, pure avendo diritto, in forza del punteggio 22 punti e della condizione di referente unico e di amministratore di sostegno di portatore di handicap in situazione di gravità, ad un trasferimento in ambiti territoriali (AMBITO TERRITORIALE PUGLIA 012 - 021) per i quali aveva espresso preferenza prioritaria e nei quali sono stati, invece, trasferiti concorrenti con punteggio inferiore.

b) ordini all'Amministrazione Scolastica competente di assegnare la ricorrente in organico di una delle sedi spettante nell'Ambito Territoriale Puglia.

5.- Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori come per legge, del presente procedimento.

SI ALLEGANO MEDIANTE DEPOSITO: 1.- copia della domanda di partecipazione ex l. n. 107/2015; 2.- della comunicazione di accettazione del contratto di lavoro a t.i.; 3.- copia



della proposta di assunzione; 4.- copia della comunicazione di perfezionamento della proposta di assunzione; 5.- copia del contratto di lavoro; 6.- copia della nota di integrazione della domanda di mobilità con allegata indicazione del servizio di insegnamento pre-ruolo nella scuola paritaria; 7.- comunicazione dei dati presi in considerazione per la domanda di mobilità; 8.- copia della domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale; 9.- copia della pec di comunicazione assegnazione sede di lavoro BAMM301007-CPIA 1 BAT (AMBITO PUG0000008); 10.- copia richiesta del tentativo di conciliazione; 11.- certificato INPS relativo al riconoscimento di handicap in situazione di gravità in danno di Toma Rita, madre della ricorrente; 12.- copia del provvedimento di apertura dell'amministrazione di sostegno in favore di Toma Rita e di nomina dell'amministratore di sostegno nella persona della ricorrente; 13.- racc. a/r di impugnazione trasferimento.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della causa è indeterminabile, il rispettivo importo è di € 259,00 e che è stato regolarmente versato, come risulta dalla marca con identificativo 01160565986124.

Lecce - Trani, 26.09.2016

Avv. Silvia Colucci

Avv. Fernando Colucci

ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono la ricorrente giusta procura in calce all'originale del presente ricorso,

PREMESSO CHE:

-il ricorso ha per oggetto l'impugnazione dell'omesso riconoscimento ai fini della graduatoria del servizio di insegnamento pre-ruolo prestato nella scuola paritaria e della disposizione del trasferimento in una Sede di servizio diversa da quelle indicate come preferite nella domanda di mobilità; e ciò in violazione del principio dello scorrimento della graduatoria, in favore di coloro collocati in graduatoria in posizione deteriore;

-ciò implica che dall'eventuale accoglimento del ricorso potrebbe conseguire potenziale interesse contrario di altri docenti le cui generalità e residenza sono allo stato ignote;

-al fine dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso deve essere notificato agli eventuali detti docenti potenzialmente controinteressati.

RILEVATO CHE:



-la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione del fatto che le loro generalità e residenza sono allo stato ignote;

-l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio⁹ e comunque è estremamente onerosa;

-l'art. 151 c.p.c. ha previsto la facoltà per il Giudice adito di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quello per via telematica o telefax;

-i Tribunali del Lavoro hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che «[...] l'urgenza e la sformatizzazione della [...] procedura [ex art. 700 c.p.c.; ndr] nonché la peculiarità del caso [...] giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini [...]; applicando l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati [...] mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale [...]»¹⁰;

-infine, tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tutto quanto sopra premesso e rilevato, fanno

ISTANZA

affinché l'On.le Tribunale adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ex art. 151 c.p.c.

AUTORIZZI

la notificazione del ricorso nei confronti dei docenti controinteressati attraverso la pubblicazione sul sito *web* istituzionale del MIUR dei seguenti dati:

a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, di registro del ricorso e data dell'udienza;

b) Nome della ricorrente ed indicazione dell'Amministrazione intimata;

c) Sunto dei motivi del ricorso;

d) Indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come «... *i docenti attualmente controinteressati alla assegnazione della ricorrente in una delle Sedi di servizio nell'Ambito Territoriale Puglia attualmente assegnata a docente in posizione in graduatoria deteriore rispetto a prima*»;

e) Testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Lecce/Trani 26.09.2016

Avv. Silvia Colucci

Avv. Fernando Colucci

⁹Cons. St. 19.09.1990, n. 106.

¹⁰Trib. Genova-Sez. lav., R.G. n. 3578/11, 01.09.2011.



